



CITTÀ DI TORINO

PROPOSTA DI MOZIONE

OGGETTO: "AREA 'GIARDINETTO' DI PALAZZO BRICHERASIO - DELIBERAZIONE MECC. 2008 03031/009" PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA LEVI-MONTALCINI IN DATA 28 NOVEMBRE 2012.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- alla deliberazione in oggetto, approvata dal Consiglio Comunale il 7 luglio 2008, era allegato lo schema di convenzione da stipularsi tra la Città di Torino, la Fondazione Palazzo Bricherasio e la Società Lagrange S.r.l. in cui si legge:
    - nel "premessato": "8) tra la Fondazione e la Città di Torino - Settore Educazione al Patrimonio Culturale - è in essere una convenzione che disciplina una collaborazione continuativa sul piano del confronto dei programmi espositivi, per lo studio e l'adozione di strategie comuni e/o concordate di promozione e comunicazione dei rispettivi interventi culturali e per l'utilizzazione degli spazi del Palazzo per le iniziative culturali diverse da quelle strettamente legate alle arti visive, ma comunque riferite alla promozione dell'interesse per l'arte e la cultura promosse dalla Città di Torino";
    - "Articolo 2. ... La presente Convenzione ha per oggetto l'assoggettamento all'uso pubblico dell'Area Giardinetto, pari a circa mq. 200, per la realizzazione della struttura coperta di circa mq. 175 da destinarsi a ingresso locali espositivi, punto informativo, area attrezzata di accoglienza e intrattenimento del pubblico, caffetteria e bookshop ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 5, delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente. ...";
    - "Articolo 3. ... Alla scadenza della Convenzione, in caso di mancato rinnovo, la Fondazione e/o la Società dovranno ripristinare presso l'Area Giardinetto la situazione preesistente le modifiche autorizzate nella presente Convenzione, senza determinare alcun onere o spesa a carico della Città.
- Qualora, nel corso dei citati sessanta anni, mutino le esigenze in ordine alla gestione dell'area in questione, è riconosciuta alla Fondazione e/o alla Società la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata dalla presente Convenzione, previa monetizzazione il cui importo verrà definito secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

... L'Area Giardinetto, attrezzata e da attrezzarsi, per il periodo di durata della vigenza della presente Convenzione rimane vincolata alle destinazioni e modalità di utilizzazione stabilite nella presente Convenzione e ogni eventuale diversa utilizzazione comporta, con il venir meno dell'indicato uso pubblico, la violazione della presente Convenzione. ...";

- "Articolo 4. ... L'Area Giardinetto, assoggettata ad uso pubblico ai sensi della presente Convenzione, sarà adibita a servizi di accoglienza ed intrattenimento legati alle attività culturali della Fondazione Palazzo Bricherasio tra i quali è prevista, oltre all'ingresso alla sede espositiva, la realizzazione di un punto informativo, di un'area attrezzata di accoglienza del pubblico, di una caffetteria e di un bookshop nel rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia: tali diversi servizi conviveranno nel medesimo spazio e potranno essere modificati nel tempo in base ad esigenze organizzative della Fondazione. In particolare l'area coperta specificamente destinata alla caffetteria non potrà superare i mq. 60. All'interno di tale Area Giardinetto assoggettata ad uso pubblico è prevista anche la realizzazione di iniziative di intrattenimento culturale quali installazioni di arte contemporanea, dibattiti, presentazione di libri e altre attività di promozione del territorio che completino l'offerta culturale della Fondazione stessa. Gli orari di apertura al pubblico dell'area assoggettata ad uso pubblico saranno indicativamente non inferiori a quelli di apertura della sede espositiva sita nel Palazzo Bricherasio e saranno suscettibili di variazioni a seconda delle esigenze organizzative della Fondazione Palazzo Bricherasio.";
- "Articolo 6. ... La realizzazione della struttura di cui all'articolo 2 dovrà essere ultimata entro un anno dal rilascio del permesso di costruire in precario e dovrà avvenire senza determinare alcun onere e/o spesa a carico della Città. In ogni caso la cancellata dovrà essere conservata e ripristinata in caso di rimozione della struttura ora in progetto.";
- "Articolo 7. ... Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato ad apposita istanza ed alla sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla normativa applicabile in materia. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, in materia edilizia e urbanistica nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali. Ogni anno la Fondazione dovrà trasmettere la programmazione delle manifestazioni ed il resoconto dei visitatori dell'anno precedente. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione non è trasferibile in altra sede e sarà revocata nei casi previsti dalla vigente normativa, e/o

qualora venga meno l'esercizio dell'attività di organizzazione mostre e di eventi culturali realizzati all'interno di Palazzo Bricherasio.";

- la Fondazione Palazzo Bricherasio e la Società Lagrange S.r.l. hanno ceduto l'immobile a terzi;
- la struttura non è stata mai ultimata.

#### IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a:

- rescindere la convenzione sopracitata;
- richiedere la rimozione della struttura oggetto della concessione,
- far ripristinare l'originaria cancellata e l'originaria pavimentazione della pertinenza, in osservanza dell'articolo 6 sopracitato

F.to Piera Levi-Montalcini